

## OBBLIGO, NON OBBLIGO: QUESTO È IL PROBLEMA

Dovrà pur essere ridiscussa, se non ripensata a fondo nella prossima legislatura, tutta la questione legata all'obbligo scolastico, trasformato dalla legge Moratti in "diritto-dovere all'istruzione" e ribattezzato dal ministro Fioroni "obbligo di istruzione". E dovrà essere ripensata alla luce della categoria di sussidiarietà che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (2001), è divenuta un principio costituzionale posto a fondamento della ripartizione dei poteri tra Stato ed enti intermedi.

Il Titolo V, assumendo a suo fondamento la sussidiarietà verticale, recita infatti che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" (art. 114). Nel campo della istruzione la Costituzione prevede, all'art. 117, due sistemi educativi:

- uno di istruzione, a legislazione concorrente tra Stato e Regioni, salvo che per le norme generali ed i principi fondamentali che competono alla legislazione esclusiva dello Stato;
- e uno di istruzione e formazione professionale a legislazione esclusiva regionale, salvo che per i livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che sono di nuovo in capo allo Stato.

Confrontarsi con questo nuovo quadro significa dare un senso più completo di quanto non sia stato fatto fino al recente passato all'art. 34 della medesima Costituzione ("La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso") dal quale si fa discendere il concetto di obbligo scolastico: un obbligo che, secondo la lettura del testo costituzionale anteriore al 2001, per otto anni "almeno" deve essere assolto nella scuola.

Il ministro Berlinguer (legge 9/99) innalzò l'obbligo a 9 anni: 5 anni di elementari, 3 di medie e il primo anno delle superiori. La legge 53/2003 (Riforma Moratti) fornì una lettura diversa dell'art. 34 introducendo il principio di diritto-dovere alla istruzione per almeno 12 anni (o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età) fondendo il diritto personale di ciascuno all'istruzione e allo studio, e il dovere di tutti a concorrere al bene comune, quello dell'istruzione.

Era da considerarsi dunque abolito l'obbligo scolastico? Si chiariva, da parte del legislatore, che "il diritto all'istruzione è un diritto soggettivo, garantito dalla Repubblica per 12 anni; il dovere è dovere sociale, così come definito dall'art.4 comma 2 della Costituzione".

Inoltre la legge Moratti parlava esplicitamente, a proposito di questo secondo punto, di "dovere legislativamente sanzionato", intendendo con ciò confermare non soltanto la priorità del diritto individuale, ma soprattutto il vincolo, per ognuno, di avvalersi delle varie opportunità formative offerte dal sistema di istruzione e di formazione, pena la imposizione di sanzioni per l'eventuale rifiuto.

Editoriale LibedNews, anno 2007/2008, numero 26

Dunque, un obbligo scolastico ampliato che nella nuova formulazione poteva esercitarsi indifferentemente all'interno dei due percorsi paritari e paralleli previsti dalla Riforma Moratti (il sistema dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale regionale) che a sua volta era conseguente al "nuovo" Titolo V.

Che cosa resta del diritto-dovere dopo gli interventi operati dal "cacciavite" del Ministro Fioroni? Con il Regolamento dell'agosto scorso, successivo alla legge finanziaria 2007, è stata introdotta l'istruzione obbligatoria fino ai 16 anni, che si realizza "in prima attuazione per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale". Il nuovo obbligo di istruzione non è obbligo scolastico (lo prova il fatto che si può realizzare momentaneamente anche fuori della scuola, cioè nei percorsi regionali) e non è ancora (o non è più) diritto-dovere. Un obbligo, insomma che è a metà strada tra l'impossibilità di tornare a prima del nuovo Titolo V e la non volontà di ripercorrere la strada del diritto-dovere, per quanto non se ne possa del tutto prescindere.

La conclusione è che, pur non venendo modificati gli attuali ordinamenti, sono stati messi a rischio i percorsi regionali triennali/quadriennali (salvati per ora con la clausola della "prima attuazione") e la definizione di un secondo sistema di istruzione e formazione professionale.

Riteniamo che dal diritto-dovere si debba ripartire nel prossimo futuro. Ovvero da un principio che prenda fino in fondo atto dei rapporti tra Stato, Regioni e scuole autonome ridisegnato dalla sussidiarietà.